



Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali

Roma 13/11/2004

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti
Agroalimentari e la Tutela del Consumatore

Al l'Ispettorato Centrale Repressione
Frodi

Ufficio QTC II - Riconoscimento e Vigilanza Organismi di
Controllo- Rintracciabilità - Biotecnologie

- SEDE -

Prot. N. 131320 Posiz. _____

OGGETTO: Reg. (CEE) n. 2092/91 e d.lgs. n. 220/95 – accertamento di “non conformità” rilevate a carico di operatori attivi nell’ambito della produzione agricola e alimentare ottenuta con il metodo biologico.

Al Corpo Forestale dello Stato
- SEDE -

Al Comando Carabinieri Politiche Agricole
Via Torino, 44
- 00184 - Roma

Al Comando Carabinieri Nucleo
Antisofisticazioni e Sanità
Via Antonio Musa, 3
- 00161 - Roma

Alla Guardia di Finanza
Comando Generale
Via XXI Aprile, 51
- 00162 - Roma

Alle Regioni e PP.AA.
- LORO SEDI -

Agli Organismi di Controllo
- LORO SEDI -

e, p.c. Alla F.I.A.O.
Via J. Barozzi, 8
- 40136 - Bologna



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore
Ufficio QTC II - Riconoscimento e Vigilanza Organismi di Controllo- Rintracciabilità - Biotecnologie

A AIAB
Via Piave, 14
- 00187 - Roma

Al SINCERT
Via Saccardo, 9
- 20134 - Milano

Al fine di armonizzare le procedure nell'ambito del sistema delle produzioni agricole e alimentari ottenute con il metodo biologico, di cui al Reg. CEE del Consiglio del 24 giugno 1991 n. 2092 e al d.lgs. del 17 marzo 1995 n. 220, per garantire un seguito coerente ed efficace all'applicazione delle azioni correttive necessarie alla risoluzione delle "non conformità" rilevate a carico degli operatori, si forniscono le seguenti indicazioni.

- A) Gli Organi ufficiali di controllo in indirizzo che, nell'ambito della loro attività istituzionale, rilevano "non conformità" a carico di operatori, così come meglio definiti all'art. 6 del d.lgs. n. 220/95, devono darne comunicazione all'Organismo di Controllo, di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 220/95, al quale l'operatore risulta assoggettato come sistema di controllo.

Tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche:

- alla Regione o Provincia Autonoma nella quale ricade l'attività dell'operatore;
- nel caso di operatori attivi nell'ambito delle importazioni di prodotti da agricoltura biologica da Paesi Terzi al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e della Tutela del Consumatore – Ufficio QTC V Agricoltura Biologica;
- al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e della Tutela del Consumatore – Ufficio QTC II Riconoscimento e Vigilanza Organismi di Controllo.

- B) L'Organismo di Controllo, ricevuta la comunicazione di "non conformità" rilevata a carico di un proprio operatore, deve tempestivamente attivare una verifica finalizzata all'accertamento delle condizioni che hanno dato origine alla non conformità e all'eventuale comminazione di sanzioni.

L'Organismo di Controllo, in esito a tale verifica, relazionerà alla Regione o Provincia Autonoma nella quale ricade l'attività dell'operatore e per conoscenza al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e della Tutela del Consumatore – Ufficio QTC II.



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi
Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e la Tutela del Consumatore
Ufficio QTC II - Riconoscimento e Vigilanza Organismi di Controllo- Rintracciabilità - Biotecnologie

In caso in cui la verifica riguardi operatori attivi nelle importazioni di prodotti da agricoltura biologica da Paesi Terzi, tale relazione dovrà essere inviata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e della Tutela del Consumatore – Ufficio QTC V e per conoscenza all’Ufficio QTC II.

- C) Per quanto attiene le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si richiama quanto previsto dal d.lgs. n. 220/95, art. 4, comma 2, che prevede la vigilanza sugli Organismi di Controllo esercitata sulle strutture ricadenti nel territorio di propria competenza, e comma 3, che prevede, all’esito dei controlli di cui al comma 2, la revoca dell’autorizzazione qualora emerga che l’Organismo di Controllo non sia più in possesso dei requisiti sulla base dei quali l’autorizzazione è stata concessa.
- D) nel caso di non conformità rilevate a carico di operatori attivi nelle importazioni di prodotti da agricoltura biologica da Paesi Terzi il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e della Tutela del Consumatore – Ufficio QTC V Agricoltura Biologica, nell’ambito delle proprie competenze, tenuto anche conto delle informazioni di non conformità riscontrate dagli altri organi ufficiali di controllo, può proporre, la revoca dell’autorizzazione all’Organismo di controllo.

Al fine di facilitare l’identificazione dei destinatari, così come sopra indicati (Regioni, PP.AA., Organismi di Controllo), delle comunicazioni di cui trattasi, si fa presente che è possibile reperire ogni utile informazione presso il sito www.sinab.it.

Giuseppe Ambrosio
Capo Dipartimento